

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. n. 28887 del 19/04/2017

Esente Bollo

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Artt. 17 e 21

Committenza:

D.Lgs. 460/1997

Comune di Cento,

Comune di Poggio Renatico, Comune di Vigarano Mainarda

Azienda USL di Ferrara,

E

Soggetto Gestore:

CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS

Per la regolamentazione dei rapporti relativi

all'accreditamento definitivo del

Servizio di Assistenza Domiciliare

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

Il **COMUNE DI CENTO**, quale Soggetto Istituzionalmente
Competente (SIC), rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini, nato
a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento -
Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla Persona e
Servizi culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi
dell'art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con
D.C.C. n. 48 del 1° Giugno 1992 (CO.RE.CO. 26/06/1992 Prot. n.

043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29

ottobre 1993 (CO.RE.CO. 9/12/1993 Prot. n. 046495);

I COMUNI DI

- **Poggio Renatico** rappresentato dal Dott. Raffaele Testoni

nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica

in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Settore -

Responsabile dell'area Segreteria - Affari Generali - Servizi

Socioculturali del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai

sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto

Comunale e Regolamento Contratti;

- **Vigarano Mainarda** rappresentato dal Dott. Marco Ferrante

nato a Ferrara (Fe) il 11/12/1957 domiciliato per la carica in

Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo

Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di

Vigarano Mainarda C.F. e P.Iva 00289820383, il quale dichiara

di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso

Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell'art.

107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e

Regolamento Contratti;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, rappresentata

dalla Dott.ssa Nicoletta Natalini nata a Modena il 06/12/1967,

domiciliata per la carica in Cento - Via Cremonino, n. 18 in

qualità di Direttore del Distretto Ovest, incaricata con delibera n. 51 del 20/03/2017 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Presenza d'atto conclusione lavori commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento delle procedure inerenti l'attribuzione di incarico triennale di direzione del distretto ovest. Attribuzione incarico alla Dott.ssa Nicoletta Natalini", la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 95 del 21/06/2016 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.""

E

- **CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS**, rappresentata dal Sig. Manuel Fossati nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale FSSMNL57E07G916T, residente in Portomaggiore (FE), Via Provinciale per San Vito n. 28/a, in qualità di Amministratore Delegato, con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19, cod. fiscale e P. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione

19/02/1996, R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979 tel. 0532/861597

fax. 0532/862403, indirizzo di posta elettronica certificata

cidas@pec.it, (di seguito denominato Gestore) congiuntamente

denominate "Le Parti";

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro

cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le

loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.

1378, "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e

sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non

autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari

di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94" e gli atti in essa

contenuti che si intendono qui richiamati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.

2581, "Progetto regionale demenze: approvazione linee

regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione

finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.

564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento

delle strutture residenziali per minori, portatori di

handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R.

12/10/1998, n. 34";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14/02/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di

prestazioni socio-sanitarie";

• la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n.

295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";

• la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;

• la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007

n. 509 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma

per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 -

2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007

n. 772 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive

modificazioni";

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 25/06/2007

n. 7 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete

dei servizi per anziani non autosufficienti" e successive

modifiche e integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007

n. 1004 "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006:

individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per

realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la

promozione e sviluppo degli uffici di piano";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206

"Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi

della deliberazione G.R. 509/2007";

- l'art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4

"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori

norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale";

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n. 840, *"Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell'assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/04"*;
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna del 22/05/2008, n. 175 *"Piano Sociale e Sanitario 2008-2010"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009 n. 514, *"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009 n. 2109, *"Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009 n. 2110 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010 n. 219 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;

- la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, "Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010 n. 1336 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012 n. 1899 "Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna del 18/06/2013 n. 117 "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n.

284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013 n. 1828 "Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014 n. 292 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014 n. 1018 "Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014 n. 1800 "Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti";

- la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per oggetto "Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015 n. 715 "Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015 n. 1423 "Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016

n. 273 "Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente";

• l'art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 19/12/2016, pubblicata nella stessa data sul BURER n. 377, che istituisce, con decorrenza 01/01/2017, il nuovo Comune Terre del Reno nel quale confluiscono, per fusione, i Comuni di Sant'Agostino e Mirabello;

RICHIAMATO quanto segue:

• l'Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale vigente e il relativo programma attuativo annuale 2016 con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in conformità con la disciplina regionale vigente;

• i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L.

di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2020 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;

- il contratto di servizio stipulato tra le citate parti in data 13/06/2011, assunto a repertorio al n. 28676 presso il Comune di Cento e registrato in data 26/06/2011, che prevede la scadenza del 31/12/2013;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 14/02/2014, assunta a repertorio al n. 28768 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell'accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 24/09/2014, assunta a repertorio al n. 28797 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l'adeguamento delle tariffe in base alla DGR 292/14;

VISTO l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 1812 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda con scadenza il 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 116 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di

CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus per il Servizio di

Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda

con scadenza il 31/12/2019;

VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la

gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al

28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del

22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune

di Cento n. 176 del 27/02/2017;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI

REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la Committenza Comuni:

Comune di Cento: il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

Comune di Poggio Renatico: il Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali - Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico, Dott. Raffaele Testoni;

Comune di Vigarano Mainarda: il Responsabile dei Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda,

Dott. Marco Ferrante;

per la Committenza Azienda USL di Ferrara: il Dirigente del

Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani

per il Gestore: Sig.ra Anna Baldoni Referente Operativo di

CIDAS SOC. COOP. a R.L. Sociale Onlus con sede in via Vezio

Bertoni n. 19 a Copparo (Fe) Tel. 0532.861597, Fax.

0532.862403, e_mail anna.baldoni@cidas.coop.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, pasti e lavanderia rivolti a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza, con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, residenti nei Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo a quel servizio.

2. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti sulla base delle progettazioni dei servizi sociali dei Comuni.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/05/2017 fino al 31/12/2019.

2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa

sull'accREDITamento definitivo della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore CIDAS fornirà il servizio accreditato, per i Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, presumibilmente nella seguente misura:

I. COMUNE DI POGGIO RENATICO

a) n. 2.800 ore totali annue presunte di assistenza domiciliare socio assistenziale, di cui:

1. n 2.700 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

2. n° 100 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

b) n° 3.800 pasti annui presunti, di cui :

1. n° 3.000 pasti per persone anziane o disabili non autosufficienti;

2. n° 800 pasti per persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza.

II. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

a) n. 3350 ore totali annue presunte di assistenza domiciliare socio assistenziale, di cui:

1. n° 3200 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

2. n° 150 ore annue di assistenza domiciliare rivolte a

persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

b) n° 2400 pasti annui presunti, di cui :

1. n° 1.200 pasti per persone anziane o disabili non autosufficienti;

2. n° 1.200 pasti per persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

III. ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E VIGARANO MAINARDA

n. 624 ore totali annue presunte di Assistenza Domiciliare Socio Educativa a favore di persone con disabilità, i cui costi sono previsti dalla normativa regionale vigente alla quale si rimanda.

2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. L'operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

4. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

- l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;
- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;
- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori

sulla base del programma formativo;

- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione individuali previsti per legge;
- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale;

5. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

6. La Committenza ed il soggetto gestore concordano che si procederà alla revisione del presente contratto di servizio qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia in aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori presunti.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità del servizio sono determinati dalle vigenti norme regionali in materia di accreditamento.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio dell'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di concerto con i servizi sociali dei Comuni associati. Il soggetto gestore e la Committenza provvederanno congiuntamente

anche alla definizione del progetto di vita e di cura, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si potrà prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il soggetto gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal servizio sociale comunale associato.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

a) Cura personale

1) bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese

prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e di ritiro e consegna biancheria, se previsto;

2) igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di :

- alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta assunzione dei farmaci prescritti dal medico;
- eventuale assunzione colazione e merenda;
- vestizione;
- ritiro e consegna biancheria, se previsto;

3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

- mobilizzazione dell'utente allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;

4) somministrazione pasti;

5) funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari;

b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti

Ogni singolo pasto deve essere composto da:

1) un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, un frutto di stagione o frutta cotta o yogurt o budino o crema o mousse di frutta, pane o grissini. Al pasto va aggiunto una volta alla settimana oltre la frutta anche il dolce. Il menù deve essere strutturato su base mensile nel rispetto delle diete alimentari propriamente prescritte per esigenze di salute, nonché per ragioni etnico-culturali. La quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben cotte e quindi facilmente assimilabili.

2) I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI e/o al PEI di ciascun assistito. I menù devono essere articolati su base mensile e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle merceologiche e delle tabelle dietetiche allegate al presente contratto in parte integrante e sostanziale.

3) E' consentita una variazione dei menù nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;

- interruzione temporanea della produzione per cause, quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.

4) Il soggetto gestore si assume la responsabilità circa l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari.

5) Il soggetto gestore dovrà provvedere al trasporto dei pasti dal terminale di distribuzione al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti.

6) Il soggetto gestore dovrà disporre apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.

c) Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa:

- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci prescritti dal medico, se scollegata da altre prestazioni;
- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle

altre prestazioni;

- ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;

- consegna dei pasti;

- consegna pasto con monitoraggio.

d) Prestazioni socio educative:

Sono classificate prestazioni socio educative, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei punti seguenti:

- promozione socializzazione e integrazione sociale (accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive);

- sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare dell'utente (es. acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza in esperienze socio occupazionali, monitoraggio dello stato emotivo e delle dinamiche intrafamiliari ...);

- accompagnamento a visite mediche, acquisti finalizzati, uscite finalizzate alla conoscenza del territorio;

- periodici confronti di verifica con gli operatori dei servizi sociali referenti dei casi;

- incontri tesi a verificare le risorse ed i bisogni degli utenti con età maggiore di 18 anni inviati dal servizio UONPIA dell'Azienda USL di Ferrara, processo necessario per poi individuare gli obiettivi perseguibili e le azioni

educative da mettere in campo. Per tutti i casi verrà stilato periodicamente dall'educatore professionale di riferimento un progetto educativo.

ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- la tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- la quota di contribuzione dovuta dall'utente, eventualmente assunta a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per l'assistito in condizioni economiche disagiate secondo le vigenti disposizioni regolamentari di ciascuna amministrazione comunale;
- la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;
- le tariffe pattuite con il soggetto gestore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti;
- le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Azienda USL di Ferrara, da erogarsi a favore di utenti in carico al Modulo Operativo del Servizio Psichiatrico, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non

Autosufficienza.

8.1 Determinazione del costo di riferimento

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato,

b) della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

8.2 Flusso informativo sui costi di produzione

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali

stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., il soggetto gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.3 Determinazione delle tariffe

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'ente competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La tariffa oraria dell'assistenza domiciliare diretta a persone non autosufficienti ed autosufficienti è stata determinata, in accordo fra il soggetto gestore e la committenza in € 24,80, IVA compresa, per l'assistenza domiciliare socio assistenziale e in € 26,80, IVA compresa,

per l'assistenza domiciliare socio educativa. Tali importi, per gli utenti non autosufficienti saranno ripartiti tra quota a carico del FRNA e quota a carico dell'utente/Comune nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento, mentre per gli utenti autosufficienti saranno a carico dell'utente/Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.

3. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio degli utenti non autosufficienti o autosufficienti è determinata nel 33,00% del numero di ore effettuate. Tale importo orario sarà moltiplicato per il costo di riferimento regionale per il solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo, per l'utente non autosufficiente sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di utente/Comune nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento, mentre per l'utente autosufficiente sarà a carico dell'utente/Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.

4. Per la consegna dei pasti al domicilio, compresa la relativa fornitura, il corrispettivo viene determinato in € 11,78 IVA compresa, per ciascuna consegna consistente nei 2 pasti giornalieri. L'importo dovrà essere fatturato per

ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per € 4,00 all'Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n. 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere ripartita tra l'utente ed il Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.

Per ciascun pasto destinato ad un soggetto autosufficiente l'importo dovrà essere fatturato all'utente/Comune sulla base della vigente regolamentazione comunale.

5. Per l'eventuale lavaggio della biancheria il corrispettivo viene determinato, di concerto fra le parti, in € 5,20 al KG, IVA compresa.

6. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto gestore, le tariffe dovute, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

8.4 Determinazione delle rette a carico utente/Comune

1. La quota di contribuzione a carico dell'utente è quella definita dalle norme regionali.

2. I Comuni, sulla base di propri provvedimenti in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all'utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall'utente sulla base della tariffa regionale.

8.5 Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote

di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti

elementi di trasparenza:

-il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non

sussiste la possibilità per il soggetto gestore del

servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da

parte degli utenti oltre alla tariffa determinata dal

presente contratto;

-la tariffa non può essere pagata anticipatamente rispetto

al mese di competenza;

-la tariffa a carico dell'utente/Comune, e la quota a carico

del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di servizio,

sino al giorno di dimissione o decesso compreso;

-in caso di mancata effettuazione del servizio in

conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o

terapeutici o comunque di assenze programmate, l'utente non

è tenuto al pagamento del servizio;

-in caso di assenza improvvisa non programmata il soggetto

gestore sarà remunerato per le prestazioni programmate nel

primo giorno di assenza, qualora non sia stata comunicata

entro le 24 ore;

-il soggetto gestore potrà chiedere un anticipo della quota

mensile prevista dal PAI e/o dal PEI a carico degli utenti

a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

-il soggetto gestore deve rilasciare, ai sensi della

normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione, sulla base dei servizi resi e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;

-il soggetto gestore deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento della quota di tariffa da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. Al fine di monitorare il regolare pagamento di tali quote, il soggetto gestore con cadenza mensile ha facoltà di richiedere agli utenti l'attestazione di avvenuto pagamento.

3. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore, dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga la quota di tariffa a suo carico

entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare i Servizi Sociali dei Comuni associati che l'utente risulta moroso.

I Servizi Sociali avranno a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento dei Servizi Sociali non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto e l'insolvenza dell'Utente permanga, il Gestore, in accordo con i Servizi Sociali, potrà esercitare la facoltà di disporre l'interruzione del servizio e/o di intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).

All'utente moroso, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per

il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

Il Gestore aggiorna annualmente i Servizi Sociali dei Comuni associati sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito, al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio economica dei debitori e di attivare eventuali percorsi ritenuti idonei.

ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile.

2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale dell'ente debitore:

- **COMUNE DI POGGIO RENATICO** - Piazza castello n. 1 - 44028

Poggio Renatico - Codice Fiscale: 00339480386, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: UF93Z4**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **COMUNE DI VIGARANO MAINARDA** - Via Municipio n. 1 - 44049

Vigarano Mainarda - Codice Fiscale: 00289820383, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: UFTQ2E**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **AZIENDA USL DI FERRARA** - Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara

(FE) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere

indirizzate al **codice univoco ufficio: UFTPUJ**, dovranno

riportare il numero di ordine che sarà dall'Azienda comunicato

annualmente ed il codice dell'ufficio.

3. I Comuni di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda e l'Azienda

USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al gestore

entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di

ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati,

salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di

chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte

della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi

contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente

articolo restano sospesi dalla data di spedizione della

lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la

definizione della pendenza.

In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al

positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso

l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e

regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma

delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30

giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale

degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative

alle fatture saranno comunicate all'aggiudicataria a mezzo Pec

entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo

dell'Ente.

4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.

5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le persone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti:

1) Cassa di Risparmio di Ferrara IBAN IT87 G 06155 67210
000000005252

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale ZMBMNC66H47D548L

- FIOCCHI CRISTINA, nata a Ferrara il 05/06/1959, codice fiscale FCCCST59H45D548S

- CAPISANI CRISTIANO, nato a Copparo (Fe) il 30/04/1970 - codice fiscale CPSCST70D30C980V

2) Cassa di Risparmio in Bologna IBAN IT14 P 06385 67210
07400000149P

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,
codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale ZMBMNC66H47D548L

3) UNICREDIT BANCA D'IMPRESA IBAN IT22 U 02008 13030
000000476079

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,
codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale ZMBMNC66H47D548L

4) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA IBAN IT70 W 06230
12710 000015778561

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,
codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale ZMBMNC66H47D548L

5) MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT76 N 01030 67210

000001182344

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice

fiscale ZMBMNC66H47D548L

6) UNIPOL BANCA IBAN IT56 Z 03127 13001 000000000730

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice

fiscale ZMBMNC66H47D548L

7) BANCO POSTA IBAN IT83 X 07601 13000 000053762282

delegata ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

8) CREDEM IBAN IT46 I 03032 13000 010000002568

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale ZMBMNC66H47D548L

9) BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN IT14 Y 03359 01600 100000068669

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,
codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale ZMBMNC66H47D548L

10) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN IT80 G 01005 13000
000000002839

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,
codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice
fiscale

11) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IBAN IT18 K 05387 13003
000000174361

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il
21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice

fiscale ZMBMNC66H47D548L

12) Cassa di Risparmio di Ferrara IBAN IT76 X 06155 13000

000000018634

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice

fiscale ZMBMNC66H47D548L

- FIOCCHI CRISTINA, nata a Ferrara il 05/06/1959, codice

fiscale FCCCST59H45D548S

- MALTONI MILENA, nata a Bologna il 02/02/1969, codice fiscale

MLTMLN69B42A944J

- BOCCAFUOGGI MASSIMO, nato a Ferrara il 10/10/1964, codice

fiscale BCCMSM64R10D548H

13) Banca Popolare di Milano IBAN IT41 J 05584 23400

000000000104

delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:

- BERTARELLI DANIELE, nato a Jolanda di Savoia (FE) il

21/08/1958, codice fiscale BRTDNL58M21E320Q

- FOSSATI MANUEL, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957,

codice fiscale FSSMNL57E07G916T

- ZAMBELLI MONICA, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale ZMBMNC66H47D548L

6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale.

7. Il gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e

cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l'assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:

- il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;

- dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche

in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri verrà addebitata una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell'interruzione.

9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90 n. 146, ex art. 7 lett. G.

10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria.

ART. 11 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo

quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;

- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.

4. Il gestore dà atto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

2. L'accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito

Provinciale o ad altra èquipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI;

- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.14.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART.14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino

la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto

precedente prevederà una esecuzione immediata degli

adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico

interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla

Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di

concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al

termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti

condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi

contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di

servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla

normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi

nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa

nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello

svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto

agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in

materia di accreditamento ovvero per il venir meno

dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica,

economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto gestore

che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta al soggetto gestore da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di concessione con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della

gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

c) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

d) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria dell'utente, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

e) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale.

10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso

di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il Gestore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

13. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore

non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso,

fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi

al soggetto gestore.

15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30

(trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di

applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza

si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima

fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte

della Committenza.

16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza

contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto,

fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggior

danni diretti o indiretti compresi quelli relativi

all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese

sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.15 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Per i servizi aggiuntivi (consegna del pasto e lavaggio

biancheria) verrà riconosciuta la revisione annuale del costo

definito al precedente art. 8.3 .

2. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o

giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse

pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D.

Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via

esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;

b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

3. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;

- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'articolo 13;

- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;

- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

4. In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun

indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri

che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

5. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il

recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono

ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una

rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore

una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non

raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal

ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono

essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può

comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

6. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto

contratto dandone comunicazione formale alla Committenza

almeno tre mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio

per il periodo necessario all'espletamento da parte della

Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo

gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di

accreditamento senza soluzione di continuità.

7. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente

il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni

regionali in materia di accreditamento.

ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso

informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione

Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma

regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008

pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il Gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito

informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna (tra cui le

schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della

inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore

verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto

all'articolo 14.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA

1. Le parti assumono il sistema informativo area socio

sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle

attività, movimentazione degli utenti e risorse umane

impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo

informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo

contabile.

2. Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei

di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi

informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i

diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i

diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema

informativo-operativo area socio sanitaria.

3. Il Gestore si impegna a collaborare alla costante

implementazione del Sistema informativo-operativo area socio

sanitaria, garantendo:

a. l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;

b. il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;

c. la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;

d. la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

4. L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

5. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

6. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno

applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima

fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

8. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso

preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza,

con la previsione di un termine congruo per la presentazione

di contro-deduzioni da parte del Gestore.

9. Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e

costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione

o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle

modalità che saranno dagli stessi definite.

10. Con particolare riferimento alla gestione

amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si

impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in

fase di attivazione nell'ambito del sistema informativo area

socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di

uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo,

specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via

definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra

comunicazione informativa sul piano del controllo e della

verifica amministrativo/contabile della fatturazione

costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta

gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di

mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del

servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ. .

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

4. Il Gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 1/2462/60/56706501 del 31/12/2015, in corso di validità, rilasciata da Unipol SAI Agenzia di Ferrara, Via U. Tognazzi 1, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si

conserva agli atti del Comune di Cento.

5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), per una somma assicurata (massimale/sinistro) di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

ART. 19 - ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del Gestore. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 22 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Ai sensi dell'articolo 21 comma 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale e consta di n. cinquantasei pagine comprese le firme.

p. CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

f.to Sig. Manuel Fossati

p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott. Mauro Zuntini

p. COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott. Raffaele Testoni

p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott. Marco Ferrante

p. AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST

f.to Dott.ssa Nicoletta Natalini